

# COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

**N. 4 del 14-01-2010**

**OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA' ALLOGGIATIVA AI CITTADINI STRANIERI – CRITERI E PARAMETRI PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 29 COMMA 3 LETTERA A) DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.L.25/07/1998 E SUCC.MOD**

L'anno duemiladieci il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella sede comunale.

Previa l'osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

<b>ARTUSI MAURO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BUZZONI ADRIANO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>REDAELLI GABRIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>POMI RINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>INVERNIZZI TOMASO LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Presenti:5

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale FLAUTI CATELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ARTUSI MAURO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” all’art. 29 comma 3 lettera a) disponeva che “lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare doveva dimostrare *la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.....*”;
- l’art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” così come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 dispone che lo straniero per il ricongiungimento familiare e per i familiari a seguito deve “...attestare la disponibilità di un alloggio, a norma dell’art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico. A tal fine, l’interessato deve produrre l’attestazione dell’Ufficio Tecnico comunale circa la sussistenza dei requisiti al predetto articolo del testo unico ovvero certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio”;

Vista la Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza”, entrata in vigore l’8 agosto 2009, in particolare quanto disposto all’art. 1, comma 19, che così recita “All’art. 29, comma 3, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, la lettera a) è così sostituita: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali....”;

Considerato che tale modifica pone in capo all’Ufficio Tecnico comunale accertamenti e verifiche anche in ordine ad elementi e parametri di carattere igienico sanitari precedentemente svolti sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 334/2004 dall’ASL e nel contempo è stato soppresso il riferimento ai “...parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Ritenuto necessario provvedere agli adempimenti richiesti per il rilascio dell’attestazione dell’art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 così come modificato dalla citata Legge 94/2009 stabilendo criteri e parametri tecnici idonei e necessari per adempiere ai nuovi dettati normativi in materia e nel contempo stabilire il relativo iter procedimentale che, considerato il rilevante carico di lavoro determinato dalle istanze sulla materia in esame, consenta di mantenere invariato il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell’attestato previsto dal summenzionato art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998;

Considerato altresì che, come indicato in premessa, è stato soppresso il riferimento ai “...parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” precedentemente contenuto nel testo originario dell’art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 al fine di attestare l’idoneità abitativa dell’alloggio e pertanto necessita definire anche criteri e parametri sulla base dei quali accertare il rispetto dei requisiti di idoneità abitativa dell’alloggio oggetto della medesima istanza ai sensi del citato art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 94/2009;

Vista la circolare della Prefettura di Lecco del 21.10.2009 che sottolinea la necessità di individuare elementi di indirizzo omogenei da estendere a tutti i Comuni della Provincia, specie in relazione alla verifica anche delle condizioni igienico – sanitarie degli alloggi ed alla relativa certificazione e chiarisce che il certificato di che trattasi deve attestare non solo l’idoneità abitativa dell’alloggio, ma anche la sua conformità ai requisiti igienico – sanitari facendo riferimento ai parametri previsti dal regolamento comunale di igiene sia per quanto riguarda i requisiti igienico – sanitari che per quanto riguarda l’idoneità abitativa, per avere una valutazione univoca e coerente dell’idoneità alloggiativi;

Ritenuto necessario che il certificato indichi con chiarezza il numero delle persone per le quali l’alloggio è idoneo;

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2009 n. 7170 che stabilisce che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare il certificato relativo alla idoneità abitativa, possano far riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti;

Visti gli schemi di richiesta di rilascio del certificato sia ai fini abitativi (Mod. A) sia alla conformità ai requisiti igienico – sanitari (Mod. R), riportanti gli elementi informativi ed i parametri tecnici ritenuti necessari ed indispensabili per poter certificare il rispetto dei requisiti igienico – sanitari dell’alloggio;

Rilevato altresì che nella nostra realtà locale sono presenti immobili destinati a “Residenza Turistico – Alberghiera” presso i quali lo straniero fissa la propria residenza;

Rilevato che le disposizioni normative che regolano l’apertura e l’esercizio delle citate strutture Turistico – Alberghiere sono tali da rispondere ampiamente a tutti i requisiti (igienico – sanitari e idoneità abitativa) richiesti dall’art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 94/2009 requisiti questi che sono condensati nel provvedimento finale rilasciato dal Comune di autorizzazione all’esercizio ricettivo della Residenza Turistico – Alberghiera;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non occorre il parere contabile in quanto con tale atto non viene impegnata alcuna spesa a carico del Comune;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di approvare, ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico – sanitari ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 94/2009, i parametri igienico – sanitari degli alloggi risultanti dai parametri previsti dal Regolamento comunale di igiene sia per quanto concerne i requisiti igienico – sanitari sia per quanto riguarda l'idoneità abitativa ai fini di avere una valutazione univoca e coerente dell'idoneità alloggiativi;
- 2) di approvare a tal fine i modelli di richiesta della certificazione in oggetto indicata predisposti dalla Prefettura (Mod. A e Mod. R);
- 3) di stabilire altresì, per le motivazioni indicate in premessa, che per gli alloggi collocati all'interno di un immobile destinato a Residenza Turistico – Alberghiera, per il rilascio dell'attestazione ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 94/2009 deve porsi a riferimento l'autorizzazione all'esercizio di tale struttura rilasciata dal Comune;
- 4) di fissare in mesi 6 (sei), così come previsto dall'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la validità del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dall'art. 1, comma 19, della Legge 94/2009;
- 5) di stabilire altresì di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in ordine all'accertamento dei requisiti igienico – sanitari di cui al precedente punto 1 del presente atto.

#### DOPODICHE'

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267, rende la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.4 DEL 14/01/2010

**“PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA AI CITTADINI STRANIERI –  
CRITERI E PARAMETRI PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER RILASCIO  
DELL’ATTESTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 29 COMMA 3 LETTERA A) DEL TESTO UNICO DI CUI  
AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1  
COMMA 19 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94”.**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali, in data 14/01/2010 si esprimono i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

f.to (Cariboni geom. Sandro)

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to ARTUSI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FLAUTI CATELLO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **04-02-2010** e vi rimarrà affissa fino al giorno **19-02-2010**.

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 04-02-2010, giorno di pubblicazione , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 T.U. Enti Locali.

Lì, 04-02-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FLAUTI CATELLO

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ x ] perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;  
[ ] decorso il termine di cui all'art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, 04-02-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FLAUTI CATELLO

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 04-02-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FLAUTI CATELLO